

D+S 17/2361

n. 14094/17 R.G.N.R.

n. 8790/17 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Elisabetta MEYER ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

██████████ nata ██████████ e detenuta dal 24 marzo 2017 presso la casa
circondariale di Milano San Vittore - presente
difesa di fiducia dall'avv. ██████████ del foro di Milano - presente

imputata

del reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p. perché, colpendo ██████████ nella zona
occipitale (nuca) con un coltello da cucina della lama di almeno 18 cm.. Così da cagionargli una
ferita, poneva in essere atti idonei in modo non equivoco a cagionargli la morte, non riuscendo nel
proprio intento criminoso per cause indipendenti dalla propria volontà.

In ████████ il 23.3.2017

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputata e la condanna alla
pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione

La difesa in principalità ha chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 3 c.p.p. per essere il fatto
scriminato dalla legittima difesa quanto meno putativa o comunque per eccesso colposo, in
subordine, riqualficato il fatto in lesioni personali dolose e concesse le circostanze attenuanti
generiche, la condanna al minimo della pena, in estremo subordine la condanna al minimo della
pena per il reato contestato

Motivi della decisione

Con decreto in data 10 luglio 2017 veniva disposto il giudizio immediato nei confronti di ██████████

██████████ per il delitto di tentato omicidio.

All'esito del giudizio, di cui l'imputata ha tempestivamente richiesto la definizione con il rito abbreviato, deve essere affermata la penale responsabilità della predetta in ordine al reato a lei ascritto in rubrica.

I fatti e le immediate risultanze investigative

In data 23 marzo 2017 una pattuglia dei Carabinieri di ██████████ interveniva in via ██████████ ove era stata segnalata una lite con accoltellamento.

Sul posto, all'interno di una abitazione al primo piano dello stabile, gli operanti constatavano la presenza di un uomo, identificato in ██████████, che presentava una ferita alla nuca e che veniva medicato dal personale fatto pervenire dalla centrale 118 e successivamente trasportato all'ospedale di ██████████.

Nell'abitazione erano presenti l'imputata e il figlio ventunenne della coppia, ██████████. Su un mobile della cucina veniva rinvenuto un coltello con tracce ematiche che veniva sottoposto a sequestro.

Previo avvertimento ai sensi dell'art. 199 cpp veniva sentito ██████████ che descriveva come segue gli accadimenti:

"... Ormai da circa 15 anni i rapporti tra i miei genitori si sono deteriorati irrimediabilmente tanto che sono separati da tempo, anche se mio padre continua a vivere presso la nostra abitazione. Questa convivenza spesso sfocia in liti ed a volte, in esito a queste liti, mio padre ha colpito una madre con schiaffi o comunque si sono verificate delle aggressioni fisiche, tanto che più volte è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine...Relativamente ai ciò che si è verificato questa sera posso riferire che verso le ore 19.45 di oggi sono rincasato constatando che vi era già in corso una lite tra i miei genitori, scaturita da futili divergenze sulla preparazione del pasto. Nel diverbio si è inserita anche mia sorella ██████████, ma non so precisare se in difesa di qualcuno o meno, ma subito dopo ho potuto constatare che mio padre ha colpito mia sorella con due schiaffi. Preciso di aver sentito il rumore degli schiaffi ed ho capito che era stato mio padre a rivolgerli a mia sorella, in quanto mia madre lo redarguiva dicendo che non la doveva toccare, quindi sono intervenuto per dividere i contendenti. Grazie al mio intervento mia sorella ha potuto richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, precisamente della Polizia, tant'è che dopo qualche minuto siamo stati raggiunti da una volante. I poliziotti sono entrati in casa e si sono messi a dialogare con i miei familiari, ma non ho assistito al colloquio in quanto ero chiuso in camera. Al termine della discussione gli agenti sono scesi, sotto al portico, con mio padre, il quale, quando sono andati via, è momentaneamente risalito, ha proferito alcuni insulti verso mia madre per poi uscire di casa nuovamente, più o meno verso le ore 20.30.

Verso le ore 22.45 successive mio padre è tornato a casa; appena entrato è andato subito in

camera da letto, dove si trovava mia madre, e ha iniziato nuovamente ad insultarla facendola segno con epiteti del tipo puttana e similari. Ne è scaturita una nuova controversia verbale in esito alla quale, infastidito dalla mancata risposta di mia madre, mio padre, dopo avere spento la tv, ha chiuso la porta della camera incamminandosi verso la cucina.

Dopo qualche istante è tornato indietro ed ha riaperto repentinamente la porta.

In quel preciso momento che ho sentito il rumore, verosimilmente della testa di mia madre che sbatteva contro il muro. Mio padre ha chiuso nuovamente la porta per tornare verso la cucina ed è a questo punto che mia madre è uscita dalla camera da letto, con un coltello nella mano destra con il quale l'ha colpito alla nuca da tergo. Ho potuto vedere un solo fendente. Anche questa volta sono intervenuto provvedendo a soccorrere mio padre, ovvero stendendolo a terra e richiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Mentre lo soccorrevo ho avuto modo di parlare con mia madre, redarguendola per quanto fatto, ottenendo come risposta l'affermazione che lo sapeva che prima o poi sarebbe andata a finire così, riferendosi probabilmente alla situazione da tempo esistente in casa.

Il coltello utilizzato per aggredire mio padre l'ha tenuto lei in mano e posso affermare con assoluta certezza che lo deteneva giù in camera da letto prima del suo arrivo, presumo perché temeva per la propria incolumità, visto che le minacce di morte tra i miei genitori orinai sono quasi la consuetudine ogni qual volta si verifica un litigio.

...Preciso che mia sorella, che aveva partecipato al primo litigio, al momento dei fatti che ho riferito non era più presente in quanto aveva lasciato l'abitazione prima che si verificassero. ovvero subito dopo l'intervento della polizia ¹.

Veniva nel frattempo acquisito presso l'ospedale [REDACTED] un primo referto riguardante la vittima, attestante "riferita aggressione da arma da taglio occipitale con prognosi di dieci giorni"².

[REDACTED] veniva pertanto tratta in arresto.

La responsabilità dell'imputata

Nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida [REDACTED] ha ammesso la materialità del fatto con una ricostruzione sovrapponibile a quella fornita dal figlio e lo ha inserito all'interno di un contesto familiare logorato da vessazioni ai danni anche dei figli, come avvenuto anche poche ore prima dell'arresto.

In ordine all'accoltellamento ha testualmente riferito: "L'ho colpito alzando la mano e scagliandolo dall'altro al basso attingendolo alla nuca. L'ho colpito da dietro non so se una volta o due. E' intervenuto mio figlio"³.

¹ V. verbale sit in atti

² V. referto ospedale Niguarda [REDACTED] in atti

³ V. verbale udienza di convalida in data 25 marzo 2017

Prima di passare a valutare la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata, che la difesa ha timidamente contestato invocando la riconduzione dei fatti all'ipotesi di lesioni personali, si richiamano i principi ormai consolidati della Suprema Corte in tema di omicidio solo tentato cui ci si atterrà, in particolare

1) affinché si possa parlare di tentativo di omicidio, gli atti non solo devono essere idonei a provocare la morte ma devono anche mettere in luce in maniera inequivoca la direzione teleologica della volontà dell'agente;

2) il relativo giudizio va effettuato in concreto con riferimento al contesto delle circostanze in cui il fatto si è verificato, a prescindere dagli effetti in quanto altrimenti l'azione, non avendo conseguito l'evento, nel delitto tentato sarebbe sempre inidonea;

3) nell'accertamento dell'*animus necandi* la prova della volontà omicida può essere desunta dagli stessi aspetti oggettivi del fatto cui si ricorre in caso di omicidio consumato.

Tutto ciò posto, in punto di astratta idoneità della condotta posta in essere dall'imputata a cagionare la morte della vittima si richiama quanto si legge nella relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero il quale, muovendo dalle caratteristiche dell'arma - un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 29, con lama avente lunghezza di cm 17 e altezza di cm 3 nella parte più larga - afferma che la stessa *"risultava ampiamente idonea a provocare lesioni anche mortali; il colpo eventualmente inferto con una maggiore forza avrebbe potuto provocare oltre alla discontinuazione del piano cutaneo e sottocutaneo con esposizione del piano osseo anche la penetrazione della lama all'interno della scatola cranica con conseguente lesione del parenchima cerebrale che, ragionando in maniera del tutto astratta, avrebbe potuto avere effetto rapidamente letale"* e che la lesione provocata *"risultò emendabile, senza palesi complicanze emorragiche, grazie alla sua pronta individuazione e alla conseguente sollecita disinfezione e apposizione di punti di sutura"*⁴.

La difesa ha invocato più convintamente ma non convincentemente la configurabilità della legittima difesa, reale o putativa, peraltro già esclusa dal Gip con argomentazione che si condivide tenendo presenti i presupposti essenziali dell'esimente, ovvero il pericolo attuale di una offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto personale tutelato dalla legge e la necessità di difendersi, oltre alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa⁵.

Il reato non è stato infatti commesso nel corso della ennesima aggressione che l'imputata ha subito ma, come ha affermato il di lei figlio, dopo che il *"padre ha chiuso nuovamente la porta per tornare verso la cucina ed è a questo punto che mia madre è uscita dalla camera da letto, con un coltello nella mano destra con il quale l'ha colpito alla nuca da tergo"*.

⁴ V. elaborato dr. [REDACTED]

⁵ Cfr. ex multis Cass. sez. IV, 3 maggio 2016, n. 33591

In mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della scriminante, di cui si sarebbero in ipotesi colposamente superati i limiti, non ci si esprime in ordine alla ravvisabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa pure invocato dalla difesa.

Si reputa pertanto adeguatamente provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto, evidenziandosi in tema di dolo omicidiario le caratteristiche del coltello e la parte del corpo attinta dal colpo e anticipandosi qui che lo stato di concitazione e il contesto in cui si è originata la vicenda in esame, connotato da plurime aggressioni e continui atti di sopraffazione e violenza, saranno tenuto in considerazione nella determinazione della pena.

Trattamento sanzionatorio

Premesso che conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero la riduzione ex art. 56 cp può essere operata nella sua massima estensione, e che le invocate circostanze attenuanti generiche possono essere concesse in ragione dell'incensuratezza e del comportamento successivo al reato, in particolare l'offerta di una somma di denaro pur non idonea ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, pena equa stimasi quella di anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione così determinata: pena base già operata la riduzione per il tentativo = anni sette di reclusione, ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche ad anni quattro mesi otto di reclusione, ridotta come sopra per la scelta del rito.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, oltre che le pene accessorie di cui all'art. 29 c.p.

Ai sensi dell'art. 240 cp deve infine ordinarsi la confisca e distruzione del coltello in sequestro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.

dichiara

██████████ responsabile del reato a lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche e previa riduzione per il rito, la

condanna

alla pena di anni tre mesi uno giorno dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visto l'art. 29 cp

dichiara

l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 240 cp ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro.

Milano, 8.11.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angelo VENERUSO




DEPOSITATO IN CANCELLERIA ⁵

MILANO

16/11/17

il giudice
dr.ssa Elisabetta MEYER



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angelo VENERUSO



